

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Dimensione Danza e Ginnastica

Verbale assemblea del 23/11/2022

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Dimensione danza e ginnastica APS" assume la forma giuridica di associazione **non riconosciuta**, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via M. Gandhi, 39 nel Comune di Potenza. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono tra quelle previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 ed in particolare:

1. lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22/01/2004 n.42 e successive modificazioni;
3. lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. lett. l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- rappresentare spettacoli di teatro-danza al fine di divulgare il ballo e la musica sia sul territorio regionale che nazionale;

- organizzare corsi di preparazione annuali e pluriennali non soltanto per dilettanti ma soprattutto per formare nuove professionalità nel settore della danza e del teatro;
- fare ricerche, indagini e organizzare quanto sia necessario per approfondire, diffondere e conservare il patrimonio immateriale del folklore e della danza;
- pubblicare libri, giornali, saggi e organizzare conferenze riguardanti le attività sociali;
- organizzare viaggi sociali al fine di sensibilizzare e promuovere la cultura dello spettacolo in generale ed in particolare del teatro e della danza;
- organizzare attività rivolte ai ragazzi e alle fasce sociali giovani deboli per diffondere la danza, la musica e il teatro come strumento di socializzazione e aggregazione, di canalizzazione del bisogno e del diritto di partecipare alla vita sociale e culturale della comunità al fine di prevenire il disagio giovanile.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, che possono anche non essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Si distinguono tre categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria, hanno diritto al voto.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea;
- esaminare i libri sociali come determina l'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017;
- ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

Artt. 17 e 18 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può in nessun modo essere retribuita neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche presentando un 'autocertificazione purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per i quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso, per gravi motivi, dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione del socio avverrà con la contestuale cancellazione dal libro degli associati. La deliberazione, motivata, sarà notificata al socio entro dieci giorni.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)
- Organo di Revisione legale (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo, per la modifica dello statuto, per la liquidazione, fusione, scissione, trasformazione e lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

I compiti dell'Assemblea:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio ed eventuale bilancio sociale quando previsto;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sull'ammissione degli aspiranti soci in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Validità Assemblea)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto e dell'atto costitutivo con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione

e ne devolve il patrimonio anche nei casi di trasformazione, la fusione o la scissione col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci *(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima)*.

ART. 14

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15

(Presidente)

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. L'organo competente per la nomina o l'eventuale revoca del Presidente è l'assemblea dei soci.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. L'organo competente alla nomina del Vicepresidente è il Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

ART. 16

(Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre e massimo di sette, compreso il Presidente, membri eletti dall'assemblea tra i propri associati e sarà definito in sede di assemblea al momento della votazione.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo stabilisce i criteri di ammissione dei soci e accoglie o respinge quelli nuovi, approva o meno il programma dell'associazione e ratifica o modifica i provvedimenti presi dal presidente in caso d'urgenza. Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative.

Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'ammissione degli associati;
- nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere e su proposta del Presidente, il Vicepresidente.

ART. 17

(Il Tesoriere)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Tale prerogativa è comunicata al RUNTS. La carica di Tesoriere può coincidere con quella del Segretario

ART. 18

(Il Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, per conto dell'organo competente, unitamente al libro soci.

ART. 19

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. E' formato da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. E' formato da un revisore

legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio sociale è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 27

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 28

(Norma Transitoria)

L'acronimo EPS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile, in rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è composto da n.8 pagine, per complessivi n.29 articoli.

Firma dei Soci

Paolo Mancini

Andrea Gual

Cristian M.

Michela Martini

Patrizia Lanza

Giuseppe Lopez

Enzo Lepore

Massimo Biondi

Concetta Am

Luigi L...

Rosa Scianca per se stessa e per delega

Lorenzo P...

Michela D'Adamo

Giuseppe L...

San Attilio

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. <u>1681</u>	Registro	€	Liquidate imp...
Serie 3 ^a - A. Privati	Bollo	"	per €
Il Rich. _____	Sanzione	"	
Li. <u>28 NOV 2022</u>	T.S.	"	

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza
IL FUNZIONARIO DELEGATO
O. di S. N. 28/2018
Enrico DAPOTA
Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattia)





**Associazione di Promozione Sociale
Dimensione Danza e Ginnastica**
Via Gandhi n. 39 - 85100 Potenza
C.F. 96062260763

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 28 NOV 2022 1681 Serie 39

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci

Addì, 23 novembre 2022 alle ore 19:15, presso il locale in Via Salerno snc a Potenza, in forza della conversione in legge n. 122/2022 dell'art. 26-bis del D.L. n. 73/2022 che prevede la possibilità di ricorrere, sino al 31 dicembre 2022, alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Dimensione Danza e Ginnastica A.P.S., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, come richiesto dall'ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Amorosi Rosa, funge da Segretario il Sig. Michele D'Acclesia.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti n. 14 soci più 1 per delega su un totale di 26, dichiara che essa è validamente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sull' o.d.g.

Passando alla trattazione del **primo punto all'o.d.g.**

il Presidente relaziona sulla comunicazione ricevuta dall'ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati al RUNTS e sui motivi ostativi all'iscrizione e assegnazione termini ex art. 31 comma 8 del D.M. N. 106/2020, che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) comprendente n. 29 articoli. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, l'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale nella sua integrità che viene allegato al presente verbale e incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto

legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente


(Michele D'Acclesia)


(Rosa Amorosi)

Firma dei Soci

















